

Schema “preliminare” di decreto legislativo per la revisione del sistema sanzionatorio tributario. Trasmesso alle Commissioni parlamentari

Trasmesso il 14 marzo 2023, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, [lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 21 febbraio 2024, recante: «Revisione del sistema sanzionatorio tributario \(144\)».](#)

Lo [schema di decreto delegato](#) apporta modifiche alle norme in materia di violazioni e sanzioni tributarie di cui:

- al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante: *«Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205.»*;
- alle disposizioni attuative del codice di procedura penale, decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
- al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante: *«Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»*;
- al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante: *«Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito»*;
- al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante: *«Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore*

aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662.»;

- *al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante: «Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662.»;*
- *al sistema delle violazioni e sanzioni dei tributi contemplati dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, recante: «Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell'art.3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662.».*

Si evidenzia come alcune disposizioni dello schema di decreto recepiscono alcune indicazioni della giurisprudenza di cassazione.

Nello specifico:

– L'art. 1, comma 1, lett. a) del decreto, introduce all'art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 74/2000 la lettera g-*quater*), la quale fornisce la definizione dei crediti non spettanti e dei crediti inesistenti, recependo, in tal modo, la distinzione effettuata in giurisprudenza tra le due tipologie di crediti (Cass. nn. 34443/2021; 34444/2021; [34445/2021](#)).

– L'art. 2, comma 1, lett. d) del decreto, modificando l'art. 6, comma 6 del decreto legislativo n. 471/1997, – il quale prevede l'applicazione di una sanzione attenuata in misura fissa per le ipotesi di detrazione esercitata dal cessionario/committente con riferimento alle operazioni esenti, non imponibili o non soggette ad Iva, laddove il cedente/prestatore abbia comunque assolto l'Iva addebitata in rivalsa – recepisce l'indirizzo della Corte di Cassazione

– sentenza n. 8589 del 16 marzo 2022 che, in conformità alle indicazioni della Corte di Giustizia Europea, ammette il diritto alla detrazione dell'IVA effettivamente dovuta in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione realizzata, e non anche di quella semplicemente indicata in fattura.

– L'art. 2, comma 1, lett. d) del decreto, modificando l'art. 6, comma 8 del decreto legislativo n. 471/1997 – che sanziona il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente – recepisce la giurisprudenza della Cassazione (Cass. 37255/2022, 27669/2022, 23256/2018, 15303/2015, 1306/2016, 26183/2014), secondo cui, oltre alla verifica che la fattura sia stata emessa, il controllo richiesto al cessionario o al committente è intrinseco al documento, in quanto limitato alla regolarità formale della fattura e, dunque, alla verifica dei requisiti essenziali individuati nell'art. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972.

– L'art. 2, comma 1, lett. a), del decreto, introducendo all'art. 2 del decreto legislativo n. 471/1997 il comma 2-bis, – il quale prevede che la sanzione relativa al rapporto tributario proprio di società o enti, con o senza personalità giuridica, sia esclusivamente a carico della società o ente – recepisce la giurisprudenza in tema di società ed enti costituiti ai fini illeciti (Cass. n. 3343/2022).

– L'art. 3, comma 1, lett. b) del decreto, introducendo all'art. 3, del decreto legislativo n. 472/1997 il comma 3-bis – il quale statuisce che la disciplina delle violazioni e sanzioni tributarie è improntata al principio di proporzionalità e offensività – recepisce la giurisprudenza di legittimità in materia (Cass. 4806/2021, 18367/2021, [14795/2022](#), 35585/2022).

– L'art. 3, comma 1, lett. d) del decreto, modificando il comma 3 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 472/1997 – il quale prevede l'aumento della sanzione- fino al doppio in caso di recidiva – recepisce gli orientamenti giurisprudenziali in tema di recidiva e di violazioni della stessa indole (Cass. nn. 1181/2020; 19875/2020; 13742/2019; 13330/2019; 13329/2019).

– L'art. 3, comma 1, lett. d) del decreto, modificando il comma 4 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 472/1997 – il quale prevede una riduzione fino ad un quarto della sanzione applicabile, ovvero l'aumento fino alla metà nei casi di particolare gravità della violazione – recepisce la sentenza della [Corte costituzionale n. 46/2023](#) in tema di proporzionalità.

Atti del Governo

[Link al testo dell'atto del Governo n. 144 recante: «Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario \(144\)».](#)

All'atto è coordinato dalle relazioni (illustrativa e tecnica), dall'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e dall'analisi tecnico-normativa (ATN)